INTESA SANPAOLO PROTEZIONE

Edizione giugno 2026

Area Beni
Modulo Terremoto
Locatario+

Appendice
alle Condizioni di Assicurazione della polizza XME Protezione

Dedicato ai correntisti di Intesa Sanpaolo

Mod. 186321-018-003-062026

Società del Gruppo

INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI

Modulo Terremoto Locatario+

Caro Cliente,
il **Modulo Terremoto Locatario+** integra la **SEZIONE I** delle Condizioni di Assicurazione di XME Protezione, la polizza assicurativa di Intesa Sanpaolo Protezione che permette di acquistare più coperture assicurative (Moduli) per la protezione della salute, dei beni e della famiglia sottoscrivendo un unico prodotto.

Nel Modulo sono presenti:

- **SEZIONE II** (Artt. 1 – 10) – Norme relative alle coperture assicurative acquistate
- **SEZIONE III** (Artt. 11 - 14) – Norme relative alla gestione dei sinistri
- **GLOSSARIO**

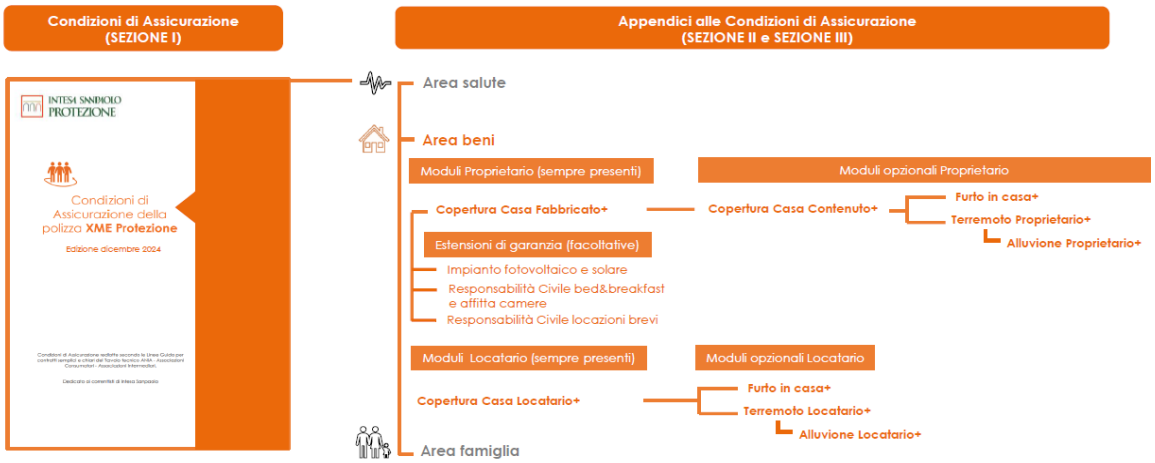

Per facilitare la consultazione e la lettura delle caratteristiche del **Modulo Terremoto Locatario+** abbiamo arricchito il documento con:

- **box di consultazione** che forniscono informazioni e approfondimenti su alcuni aspetti del contratto; sono degli spazi facilmente individuabili perché contrassegnati con il simbolo della lente di ingrandimento.
- **note inserite a margine del testo**, segnalate con un elemento grafico arancione, che forniscono brevi spiegazioni di parole, sigle e concetti di uso poco comune.
- **punti di attenzione**, segnalati con un elemento grafico, vogliono ricordare al cliente di verificare che le coperture di suo interesse non siano soggette a esclusioni, limiti, franchigie e scoperti.
- **elemento grafico di colore grigio, riconoscibile anche grazie all'icona**, identifica le clausole vessatorie che è necessario conoscere prima della sottoscrizione del contratto e che richiederanno una specifica approvazione in sede di acquisto della polizza.
- **elemento grafico di colore arancione, riconoscibile anche grazie all'icona**, identifica le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie od oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato su cui è importante porre l'attenzione prima della sottoscrizione del contratto.

Il set informativo di XME Protezione, disponibile sul sito internet della Compagnia www.intesasanpaoloprotezione.com e che le sarà comunque consegnato al momento dell'acquisto della polizza, è composto da:

- **Condizioni di Assicurazione di XME Protezione**
- **Documento Informativo Precontrattuale (DIP)**
- **Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo)**
- **Appendice alle Condizioni di assicurazione del Modulo acquistato**

Grazie per l'interesse dimostrato.

Indice

PREMESSA

SEZIONE II - MODULO TERREMOTO LOCATARIO+

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE DEL MODULO **Pag. 3 di 13**

Art. 1 CHE COSA È ASSICURATO CON IL MODULO Pag. 3 di 13
Art. 1.1 Terremoto Locatario Pag. 3 di 13

Art. 2 CHE COSA NON È ASSICURATO Pag. 3 di 13
Art. 2.1 Terremoto Locatario Pag. 3 di 13

Art. 3 QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE Pag. 4 di 13
Art. 3.1 Terremoto Locatario Pag. 4 di 13

Art. 4 DOVE VALGONO LE COPERTURE Pag. 5 di 13

Art. 5 RINUNCIA ALLA RIVALSA Pag. 5 di 13

Art. 6 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI Pag. 5 di 13

Art. 7 QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE COPERTURE Pag. 5 di 13
Art. 7.1 Carenze Pag. 6 di 13

Art. 8 AGGIORNAMENTO DEL PREMIO A SCADENZA Pag. 6 di 13

Art. 9 SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Pag. 6 di 13

Art. 10 OBBLIGHI E FACOLTA' DELL'ASSICURATO Pag. 6 di 13
Art. 10.1 Aggravamento e riduzione del rischio Pag. 6 di 13
Art. 10.2 Cambio dell'abitazione, trasloco Pag. 6 di 13
Art. 10.3 Variazione delle somme assicurate e delle franchigie Pag. 6 di 13

SEZIONE III - MODULO TERREMOTO LOCATARIO+

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SINISTRO **Pag. 7 di 13**

Art. 11 DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO Pag. 7 di 13
Art. 11.1 Denuncia del sinistro Pag. 7 di 13
Art. 11.2 Procedure per la valutazione del danno Pag. 7 di 13
Art. 11.3 Mandato dei periti Pag. 8 di 13
Art. 11.4 Determinazione del danno Pag. 8 di 13
11.4.1 Contenuto (Valore a nuovo) Pag. 8 di 13

Art. 12 TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI SINISTRI Pag. 9 di 13
Art. 13 ANTICIPO DELL'INDENNIZZO Pag. 9 di 13
Art. 14 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI Pag. 9 di 13

GLOSSARIO **Pag. 10 di 13**

Allegato 1 TABELLE RIEPILOGATIVE DEI LIMITI - FRANCHIGIE **Pag. 13 di 13**

PREMESSA

Le Sezioni II e III regolano le coperture assicurative del **Modulo Terremoto Locatario+** - Modello n. 186321-018-003 (d'ora in poi il Modulo) rivolte al locatario dell'abitazione, che il Contraente può acquistare insieme alla polizza XME Protezione (d'ora in poi polizza) o in un secondo momento e integrano la Sezione I delle Condizioni di Assicurazione della polizza.

Il numero di Modello identifica la versione del Modulo in commercializzazione.

Il Modulo Terremoto Locatario+ può essere acquistato solo se è già stato sottoscritto il Modulo Copertura Casa Locatario+ Modello n. 186321-014-003 (d'ora in poi Moduli Casa).

I numeri di Modello indicati nella copertina dei Moduli Casa identificano la versione dei Moduli Casa in commercializzazione.

Le Condizioni di Assicurazione del Modulo e dei Moduli Casa sono pubblicate sul sito web di Intesa Sanpaolo Protezione (d'ora in poi la Compagnia) nella versione in commercializzazione, identificata dal relativo numero di Modello.

Il Contraente, pertanto, può acquistare il Modulo e i Moduli Casa nella versione dei Modelli sopra riportati fino a quando è in commercializzazione. Cessata la commercializzazione dei Moduli Casa, questi ultimi non sono più acquistabili.

Il Contraente può coincidere con il soggetto assicurato (d'ora in poi il Cliente) oppure può acquistare il Modulo per altro soggetto (d'ora in poi l'Assicurato).

	Da ricordare	
	Locatario	Soggetto che sottoscrive un contratto di locazione di un immobile con il Locatore (in genere il proprietario dello stesso) per utilizzare e godere dell'immobile a fronte del riconoscimento del pagamento di un importo (il canone di locazione).
	Fabbricato	I locali adibiti a civile abitazione escluso il terreno, indicati in polizza. Include un ufficio o uno studio privato, solo se comunicante con l'abitazione stessa. Nel termine fabbricato è compreso anche tutto quanto è destinato al servizio del fabbricato stesso, come: - gli impianti e le installazioni, al servizio o all'ornamento del fabbricato assicurato, considerati fissi per natura e destinazione comprese le tende esterne e le verande (sia chiuse che aperte) e altre cose stabilmente fissate, in modo durevole. - gli allacciamenti e i contatori di proprietà delle Società che forniscono servizi - le opere murarie e di finitura - le opere di fondazione o interrate - gli affreschi, le statue e i mosaici privi di valore artistico - le pertinenze, i muri di cinta, le recinzioni fisse e le cancellate - le quote di proprietà comune, se si assicura una porzione d'immobile in condominio o in fabbricato plurifamiliare.

	Da ricordare	
	Contenuto	L'insieme dei beni utilizzati per uso domestico e personale (compreso l'arredamento) che si trovano all'interno del fabbricato indicati nel Documento di polizza o nell'Appendice contrattuale. Sono compresi anche: a) cose speciali: pellicce, tappeti, orologi (esclusi quelli anche solo parzialmente d'oro o di platino e quelli con pietre preziose), quadri, dipinti, arazzi, sculture e simili, oggetti d'arte, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, oggetti e servizi d'argento, armi, oggetti che abbiano valore artistico b) preziosi: gioielli, pietre preziose, oggetti o orologi, anche solo parzialmente, d'oro o di platino o con pietre preziose c) valori: denaro, titoli di credito e documenti che in genere rappresentano valori d) beni utilizzati per uso professionale se i locali comprendono anche un ufficio o uno studio privato comunicante con l'abitazione stessa. Comprende anche gli impianti di prevenzione e di allarme. Non rientrano nel Contenuto i beni posti all'aperto.
	Pertinenze	I locali a uso civile situati all'indirizzo indicato in polizza non comunicanti con l'abitazione (es. cantine, box, soffitte), posti anche in corpi separati rispetto alla stessa, purché abbiano le caratteristiche costruttive del fabbricato. Il box può essere situato a un indirizzo diverso dall'abitazione assicurata, purché il fabbricato di cui fa parte abbia le caratteristiche costruttive richieste dalla polizza. Migliorano l'utilizzo ed il valore dell'abitazione principale alla quale sono adibite. Le pertinenze sono censite al Catasto.
	Contenuto delle pertinenze	Arredamento, provviste alimentari, elettrodomestici, abbigliamento, macchinari per il giardinaggio, biciclette e attrezzi in genere, ciclomotori (anche sportivi).

sezione II

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE DEL MODULO

ARTICOLO 1. CHE COSA È ASSICURATO CON IL MODULO

Sono assicurabili tutti gli immobili che presentano le caratteristiche costruttive indicate nel Glossario

Art. 1.1 Terremoto Locatario

La Compagnia paga, in base alla somma assicurata e nei limiti indicati nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale, i danni materiali e diretti causati al contenuto, anche se di proprietà di terzi causati da:

a) terremoto
b) incendio, esplosione o scoppio conseguenti a terremoto

da sapere: In caso di terremoto il Consiglio dei ministri dichiara lo stato di emergenza. Sul sito della Protezione Civile è possibile verificare se lo stabile assicurato si trovi in una delle aree interessate

solo se il fabbricato assicurato si trova in un'area individuata tra quelle interessate dal terremoto nei provvedimenti adottati dalle Autorità competenti o in altra attestazione dell'evento sismico.

Inoltre, la Compagnia paga anche somme superiori rispetto a quelle fissate dal modulo di polizza o dall'Appendice Contrattuale per il Contenuto, purché legate agli eventi Terremoto, Incendio, Esplosione o scoppio conseguenti a Terremoto, per spese di:

a) demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro alla discarica più vicina, fino a raggiungere il 10% dell'indennizzo con il massimo di 10.000 euro per sinistro
b) di pernottamento in altro alloggio fino al massimo di 5.000 euro per sinistro
c) rimozione, trasporto e deposito presso terzi delle cose assicurate presenti nei locali danneggiati o nelle loro pertinenze fino al massimo di 5.000 euro per sinistro
d) rifacimento dei documenti personali andati distrutti fino al massimo di 1.000 euro per sinistro

purché legate agli eventi terremoto, incendio, esplosione o scoppio conseguenti a terremoto.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha provocato un sinistro indennizzabile, sono attribuite a un medesimo episodio e i relativi danni sono considerati "singolo sinistro" se sono avvenuti nel periodo di copertura.

Le garanzie indicate nel modulo di polizza sono prestate nella forma a Primo Rischio Assoluto, entro le somme assicurate e per periodo assicurativo. In caso di sinistro indennizzabile, al Cliente o all'Assicurato viene pagato l'importo del danno subito, entro la somma assicurata, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati.

ARTICOLO 2. CHE COSA NON È ASSICURATO

Art. 2.1 Terremoto Locatario

Sono esclusi i danni:

1. causati da maremoti, mareggiate, maree, penetrazione di acqua marina
2. causati da eruzione vulcanica o bradisismo in assenza di eventi sismici
3. causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione
4. ad abitazioni realizzate in contrasto a norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui
5. ad abitazioni in corso di costruzione o che siano in stato di abbandono, inagibilità o evidente cattiva conservazione
6. indiretti o consequenziali

bradisismo: lento movimento locale della crosta terrestre, diretto dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto
trasudamento: si intende una lenta uscita di liquido in minutissime gocce
consequenziali: conseguenze di un danno materiale che si manifesta producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati dall'evento garantito, ma da esso derivanti

mobili all'aperto: si intendono i beni mobili all'aperto non custoditi all'interno dei fabbricati, come ad esempio attrezzature, bici, gazebo

7. causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se gli fenomeni risultino originati dagli eventi coperti
8. causati da sovraccarico di neve o fenomeno elettrico
9. a beni mobili all'aperto
10. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che queste circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate
11. da furto, rapina saccheggio o danni riconducibili a mancanze di qualsiasi genere
12. ad abitazioni possedute da Associazioni, Società, Imprese, Istituti, Enti pubblici
13. ai veicoli soggetti ad immatricolazione.

ARTICOLO 3. QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE

Art. 3.1 Terremoto Locatario

Per i danni al contenuto la Compagnia paga fino all'80% della somma assicurata per annualità di polizza.

L' indennizzo si calcola detraendo una franchigia pari al 10% della somma assicurata per il contenuto per singolo sinistro.

In caso di danni al contenuto, per cose speciali, valori ed eventuale attrezzatura oggetto di contratto di *leasing*, la Compagnia paga al massimo il 50% della somma assicurata per sinistro e per annualità di polizza.

Le spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro alla discarica più vicina, sono rimborsate fino a raggiungere il 10% dell'indennizzo con il massimo di 10.000 euro per sinistro.

TERREMOTO

Esempio n. 1 - Meccanismo di funzionamento della franchigia con danno accertato inferiore all'importo massimo di indennizzo/Risarcimento:

- Somma Assicurata: 30.000 euro
- Limite d'Indennizzo (80% della somma assicurata): 24.000 euro
- Danno accertato: 10.000 euro
- Franchigia (10% della somma assicurata): 3.000 euro
- Applicazione della franchigia al danno: danno 10.000 euro - franchigia 3.000 euro = 7.000 euro
- Indennizzo/Risarcimento riconosciuto: 7.000 euro

Esempio n. 2 - Meccanismo di funzionamento della franchigia con danno accertato superiore all'importo
massimo di indennizzo/Risarcimento:

- Somma Assicurata: 30.000 euro
- Limite d'Indennizzo (80% della somma assicurata): 24.000 euro
- Danno accertato: 28.000 euro
- Franchigia (10% della somma assicurata): 3.000 euro
- Applicazione della Franchigia al danno: danno 28.000 - franchigia 3.000 euro = 25.000 euro
- Indennizzo/Risarcimento riconosciuto: 24.000 euro

ARTICOLO 4. DOVE VALGONO LE COPERTURE

Le coperture sono valide in Italia.

ARTICOLO 5. RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Compagnia rinuncia, tranne nel caso di dolo, al diritto di rivalersi nei confronti:

- del Cliente o dell'Assicurato
- delle persone ospitate dal Cliente o dall'Assicurato
- delle persone di cui il Cliente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge
- dei familiari del Cliente o dell'Assicurato che abbiano in uso l'abitazione a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 6. DICHIARAZIONE INESATTE O RETICENTI

Se il Cliente non comunica o comunica in modo inesatto, anche con riferimento al Modulo Copertura Casa Locatario+, circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può perdere tutto o in parte il diritto all'indennizzo o risarcimento e l'Assicurazione stessa può cessare come previsto negli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
L'omissione da parte del Cliente di una circostanza che aggravi il rischio, così come le dichiarazioni inesatte o incomplete fornite all'atto della sottoscrizione del Modulo o durante il suo periodo di validità, se fatte in buona fede, non pregiudicano il diritto all'indennizzo.
In ogni caso, la Compagnia può richiedere una maggiorazione del premio in proporzione all'eventuale maggior rischio emerso, calcolandola a partire dal momento in cui la circostanza si è verificata.

ARTICOLO 7. QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE COPERTURE

Ferme le carenze di cui al successivo art. 7.1, le coperture cominciano alle ore 24 della data indicata nel modulo di polizza o nell'Appendice Contrattuale, a condizione che il premio sia stato pagato, e finiscono alla data di scadenza annuale della polizza.

In caso di tacito rinnovo alla scadenza della polizza, sono rinnovate per un ulteriore anno anche le coperture del Modulo, a meno che il Cliente o la Compagnia non dia disdetta dalla polizza o dal Modulo Copertura Casa Locatario+, nei tempi e con le modalità previste nella Sezione I delle Condizioni di Assicurazione della polizza.

Art.7.1 Carenze

La copertura della garanzia Terremoto non opera nei 7 giorni successivi alla data di decorrenza del Modulo o dell'Appendice contrattuale.

Se il Cliente aumenta la somma assicurata la variazione decorre dall'ottavo giorno successivo alla data dell'operazione. Nei 7 giorni successivi alla data di decorrenza dell'operazione, pertanto, in caso di sinistro indennizzabile la Compagnia paga nei limiti della somma assicurata precedente alla data dell'operazione.

ARTICOLO 8. AGGIORNAMENTO DEL PREMIO A SCADENZA DEL MODULO

La Compagnia si riserva di comunicare al Cliente entro 60 giorni dalla scadenza della polizza, con le modalità di comunicazione scelte dal Cliente, il nuovo premio del Modulo alle stesse condizioni normative in corso.
Il pagamento del premio equivale a manifestazione di volontà di accettazione della modifica del premio.
In alternativa, entro la data di scadenza della polizza, il Cliente può comunicare alla Compagnia o alla Banca la disdetta del Modulo.
In tal caso, le coperture del Modulo Terremoto Locatario+ e del Modulo Alluvione Locatario +, se acquistato, terminano alla data di scadenza della polizza.
In caso di presenza di ulteriori Moduli diversi da quelli indicati, gli stessi si rinnovano tacitamente per un ulteriore anno.
Se non sono presenti altri Moduli la polizza si estingue.

ARTICOLO 9. SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Oltre a quanto già previsto dalle Condizioni di Assicurazione, se nascono eventuali controversie sull'ammontare del danno in caso di eventi relativi alle garanzie, il Cliente può richiedere la nomina di periti secondo le modalità indicate nell' articolo Procedure per la valutazione del danno delle Condizioni contrattuali.

La richiesta può essere effettuata tramite:

posta inviando la comunicazione a Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. - Ufficio Sinistri - Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino

e-mail, all'indirizzo comunicazioni@pec.intesasanpaoloprotezione.com

fax: al numero 011.093.1062

ARTICOLO 10 OBBLIGHI E FACOLTA' DELL'ASSICURATO

Art.10.1 Aggravamento e riduzione del rischio

da sapere: ad esempio se la ristrutturazione della facciata comporta l'installazione di impalcature, l'Assicurato deve contattarci per l'aggravamento del rischio furto

riferimento normativo: art. 1898 Codice Civile

Il Cliente deve comunicare per iscritto alla Compagnia ogni eventuale aggravamento del rischio.
La Compagnia entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione comunica al Cliente o all'Assicurato l'accettazione del rischio, con o senza variazione del premio, o, in alternativa, la disdetta dal Modulo.
Gli aggravamenti del rischio non comunicati alla Compagnia possono comportare, in caso di sinistro, la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Art.10.2 Cambio dell'abitazione, trasloco

In caso di trasloco la Compagnia considera attiva le coperture sia per l'abitazione indicata nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale sia per la nuova abitazione, per un massimo di 15 giorni dalla data di inizio del trasloco entro i quali il Cliente si obbliga a comunicare alla filiale di Intesa Sanpaolo i dati della nuova abitazione.

Art. 10.3 Variazione delle somme assicurate e delle franchigie

Il Cliente può richiedere la variazione delle somme assicurate e delle franchigie a condizione che la versione del Modulo, identificata dal numero di modello nella copertina del presente documento, sia ancora in vendita al momento della richiesta.
A fronte della richiesta la Compagnia stabilirà le condizioni per la variazione e, in caso di accettazione da parte del Cliente, viene emessa apposita Appendice Contrattuale.

sezione III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SINISTRO

ARTICOLO 11. DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO

Art.11.1 Denuncia del sinistro

Per tutte le garanzie il Cliente o l'Assicurato deve denunciare il sinistro alla Compagnia appena ne ha la possibilità e comunque non oltre 10 giorni dalla data dell'evento che ha causato il danno materiale.

- utilizzando l'App Intesa Sanpaolo Assicurazioni
- contattando il numero 800.124.124 (dall'Italia) o +39 02.30.32.80.13 (dall'estero) da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 20:00
- utilizzando l'Area Clienti sul sito di Intesa Sanpaolo Protezione (www.intesasanpaoloprotezione.com)

oppure per iscritto tramite:

- e-mail: sinistri@pec.intesasanpaoloprotezione.com oppure sinistri@intesasanpaoloprotezione.com
- raccomandata A/R: a Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., Via San Francesco d'Assisi, 10, 10122 - Torino
- fax: al numero 011.093.1062

Dopo la denuncia di sinistro, il Cliente o l'Assicurato deve inviare le informazioni sulle modalità dell'accaduto, i documenti e gli eventuali atti giudiziari sul sinistro e ogni altro documento o elemento utile per la definizione del sinistro.

Indicazioni utili per la trasmissione della denuncia

I documenti relativi alla denuncia, inviati tramite posta elettronica, possono essere trasmessi nei seguenti formati doc, docx, jpg, tif o pdf e con una dimensione che non superi 10 MB.

da sapere: l'Assicurato deve conservare qualsiasi traccia o residuo riferibili al sinistro e più in generale ogni altro elemento che possa dare evidenza del danno subito)

Il Cliente o l'Assicurato devono mettere a disposizione della Compagnia e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova utili alle indagini e agli accertamenti, conservando anche le tracce e i residui del sinistro fino al primo sopralluogo del perito e comunque entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte della Compagnia della denuncia del sinistro.

riferimento normativo: art. 1914 del Codice Civile

La Compagnia si fa carico delle spese sostenute per adempiere agli obblighi di salvataggio.
L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o limitare il danno.
L'inadempimento di questi obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento.

Art 11.2 Procedure per la valutazione del danno

L'ammontare del danno per la garanzia Terremoto è determinato:

a) direttamente dalla Compagnia, o da un perito incaricato dalla stessa insieme al Cliente o una persona da lui designata;
oppure
b) a richiesta di una delle parti, fra due periti nominati uno dalla Compagnia e uno dal Cliente con atto unico di nomina e mandato dei periti. In caso di disaccordo fra i due periti, gli stessi devono nominarne un terzo. Nel caso di nomina di un terzo perito, le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone, che potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se la Compagnia o il Cliente non nominano il loro perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, anche su richiesta di una sola delle parti, le nomine saranno compito del Presidente del Tribunale della giurisdizione dove è avvenuto il sinistro.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 11.3 Mandato dei periti

Per la garanzia Terremoto i periti incaricati devono:

da sapere: per esempio la correttezza del piano, dei metri quadri e le caratteristiche generali dichiarate nel modulo di polizza

a) indagare sulle circostanze e sulle modalità del sinistro
b) verificare l'esattezza delle dichiarazioni che risultano dal contratto
c) verificare se il Cliente o l'Assicurato ha mantenuto gli obblighi previsti in caso di sinistro
d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il loro valore
e) procedere alla stima dei danni secondo i criteri di liquidazione previsti nella polizza.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno come indicato dall'Articolo 11.2 lettera b), i risultati della perizia devono essere raccolti in un verbale redatto in duplice copia, una per ciascuna delle parti (perizia definitiva).
La perizia definitiva è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla. Il rifiuto deve essere indicato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
In ogni caso, la Compagnia e il Cliente possono intraprendere ogni azione inerente il pagamento della somma dovuta.

Art. 11.4 Determinazione del danno

Per determinare l'ammontare del danno si seguono i criteri descritti in seguito, entro i limiti previsti nel Modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale:

11.4.1 Contenuto (Valore a nuovo)

Per tutti i beni del Contenuto l'ammontare del danno è dato dalla somma corrispondente:

- alle spese da sostenere per riparare i beni danneggiati
- alle spese da sostenere per sostituire i beni distrutti con altri nuovi o equivalenti.

valore dei residui: è il valore dei beni del contenuto che a seguito del sinistro non risultano danneggiati e pertanto non deve essere conteggiato nell'indennizzo

L'indennizzo non può superare il doppio del valore che i beni del Contenuto avevano al momento del sinistro. Dall'importo sarà detratto il valore dei residui.

collezioni: si intendono le raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi o di un valore certo

Si precisa che:

a) per le collezioni parzialmente sottratte o danneggiate verrà riconosciuto il valore dei singoli pezzi senza tenere conto del conseguente deprezzamento della collezione stessa.

valore nominale: ad esempio di un titolo di credito si intende l'importo riportato (stampato) sul certificato del titolo stesso

b) per i documenti personali, si quantificano le spese per il loro rifacimento.

c) per i valori, si considera il valore nominale indicato sugli stessi.

procedura di ammortamento: è la procedura di giurisdizione volontaria in base alla quale se viene smarrito, distrutto o sottratto un titolo di credito, ad es. assegno bancario, il creditore del titolo, ad es. chi deve incassare l'assegno, può fare ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile per ottenere l'autorizzazione al pagamento a suo favore del titolo

d) per i titoli di credito:
- la Compagnia paga l'indennizzo solo dopo le loro eventuali scadenze
- se è ammessa la procedura di ammortamento, l' ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stessa.

azione cambiaria che spetta al portatore della cambiale nei confronti di tutti i sottoscrittori della stessa quando alla sua presentazione il pagamento è rifiutato dal trattario o dall'emittente

e) per gli effetti cambiari, l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

La stima con il criterio del "Valore a nuovo" non si effettua:

- per oggetti d'arte e d'antiquariato e preziosi, per i quali si stima il valore commerciale;
- per gli oggetti fuori uso o inservibili, per i quali si stima il valore al momento del sinistro.

ARTICOLO 12. TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI SINISTRI

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione completa relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, Intesa Sanpaolo Protezione determina l'indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione all'interessato entro 30 giorni e avuta notizia dell'accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni.
Dopo questo periodo la Compagnia dovrà corrispondere gli interessi di mora (ovvero gli interessi maturati nel periodo di ritardato pagamento) agli aventi diritto sino alla data dell'effettivo pagamento. Gli interessi si calcolano dal giorno del ritardo al tasso legale, escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 13. ANTICIPO DELL'INDENNIZZO

In caso di terremoto, trascorsi almeno 60 giorni dalla presentazione della denuncia del sinistro, l'Assicurato può richiedere il 50% come anticipo dell'indennizzo presumibile, se non vi sono riserve o contestazioni sul diritto all'indennizzo o sulla sua quantificazione e se l'ammontare presumibile supera i 25.000 euro.

ARTICOLO 14. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sugli stessi beni e per gli stessi rischi sono attive più polizze il Cliente, in caso di sinistro, deve avvisare tutte le Compagnie Assicurative richiedendo a ciascuno l'importo dovuto, secondo il rispettivo contratto, come stabilito dall'Art. 1910 del Codice Civile.

GLOSSARIO

ANNUALITA' DI POLIZZA
Periodo che va dall'inizio della copertura del Modulo alla scadenza della polizza.

APPENDICE ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA POLIZZA XME PROTEZIONE
Documentazione contrattuale relativa alle Condizioni di Assicurazione del singolo Modulo.

APPENDICE CONTRATTUALE
Il documento sottoscritto dal Cliente che contiene le variazioni contrattuali e che deve essere conservato insieme al Modulo di polizza.

ASSICURATO
La persona il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

BRADISISMO
Lento movimento locale della crosta terrestre, diretto dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

- TIPO A Fabbricato tradizionale
  Fabbricato con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili.
  Nelle pareti esterne e nel manto del tetto è ammessa la presenza di materiali combustibili, in misura non superiore al 30% della superficie complessiva degli stessi.
  La struttura portante del tetto, i solai, le soffittature e i rivestimenti possono anche essere in materiali combustibili.
- TIPO B Fabbricato in legno lamellare
  Fabbricato con pareti esterne realizzate in legno lamellare o in pannelli modulari multistrato di legno con spessore minimo di 8 cm, certificato secondo i regolamenti vigenti all'epoca di costruzione.
  Il manto esterno del tetto può essere costruito in materiali incombustibili o in legno lamellare o in tegole bituminose.
  Le pareti interne, i solai, i soffitti e i rivestimenti, possono essere anche in materiali combustibili purché opportunamente trattati e rispondenti alle norme per l'impiego in edilizia.
  Le strutture fuori terra devono essere vincolate alle strutture di fondazione o interrate tramite idonei dispositivi di ancoraggio.

Si precisa che si considerano incombustibili sostanze e prodotti (legno compreso) che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.
Il cappotto termico, se presente, anche se realizzato in materiali combustibili è considerato parte del fabbricato sia per il TIPO A che per il TIPO B, purché correttamente installato.

CARENZA
Il periodo di tempo durante il quale le coperture non hanno effetto. Viene calcolato a partire dalla data di decorrenza della polizza.

COMPAGNIA
La Compagnia Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. con sede legale in Italia, a Torino, in via San Francesco d'Assisi 10, 10122, Torino.

CONTENUTO
L'insieme dei beni utilizzati per uso domestico e personale (compreso l'arredamento) che si trovano all'interno del fabbricato indicati nel Documento di polizza o nell'Appendice contrattuale. Sono compresi anche:

a) cose speciali: pellicce, tappeti, orologi (esclusi quelli anche solo parzialmente d'oro o di platino e quelli con pietre preziose), quadri, dipinti, arazzi, sculture e simili, oggetti d'arte, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, oggetti e servizi d'argento, armi, oggetti che abbiano valore artistico
b) preziosi: gioielli, pietre preziose, oggetti o orologi, anche solo parzialmente, d'oro o di platino o con pietre preziose
c) valori: denaro, titoli di credito e documenti che in genere rappresentano valori
d) beni utilizzati per uso professionale se i locali comprendono anche un ufficio o uno studio privato comunicante con l'abitazione stessa.

Comprende anche gli impianti di prevenzione e di allarme.
Non rientrano nel Contenuto i beni posti all'aperto.

CONTENUTO DELLE PERTINENZE
L'arredamento, le provviste alimentari, gli elettrodomestici, l'abbigliamento, i macchinari per il giardinaggio e gli attrezzi in genere (anche sportivi), le biciclette, i ciclomotori.

CONTRAENTE/CLIENTE
La persona che sottoscrive il contratto con Intesa Sanpaolo Protezione. Può coincidere con l'Assicurato.

COSE
Sia gli oggetti materiali e mobili sia gli animali.

ESPLOSIONE
Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

FABBRICATO
I locali adibiti a civile abitazione escluso il terreno, indicati in polizza. Include un ufficio o uno studio privato, solo se comunicante con l'abitazione stessa.
Nel termine fabbricato è compreso anche tutto quanto è destinato al servizio del fabbricato stesso, come:
a) gli impianti e le installazioni, al servizio o all'ornamento del fabbricato assicurato, considerati fissi per natura e destinazione comprese le tende esterne e le verande (sia chiuse che aperte) e altre cose stabilmente fissate, in modo durevole.
b) Sono esclusi gli impianti fotovoltaici e i pannelli solari che possono essere assicurati con l'estensione di garanzia Impianto fotovoltaico e solare.
c) gli allacciamenti e i contatori di proprietà delle Società che forniscono servizi
d) le opere murarie e di finitura
e) le opere di fondazione o interrate
f) gli affreschi, le statue e i mosaici privi di valore artistico
g) le pertinenze, i muri di cinta, le recinzioni fisse e le cancellate
h) le quote di proprietà comune, se si assicura una porzione d'immobile in condominio o in fabbricato plurifamiliare.

FRANCHIGIA
L'importo che resta a carico dell'Assicurato espresso in percentuale sulla somma assicurata.

FURTO
L'appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione alla persona che lo detiene per trarne profitto per sé o per gli altri.

INCENDIO
La combustione di beni al di fuori di un appropriato focolare, con la presenza di fiamma che può auto estendersi e propagarsi.

INCOMBUSTIBILI
Sono considerati incombustibili:
- cemento e cemento armato
- pietre, vetrocemento armato, laterizi, metalli
- pannelli sandwich (a eccezione di quelli rivestiti o coibentati sulla parte esterna con materiali combustibili)
- altri materiali che alla temperatura di 750° C non danno luogo né a fiamma né a reazione esotermica, in base al metodo di prova adoperato dal Centro Studi Esperienze del Ministero

MODULO
La copertura assicurativa acquistabile con la polizza XME Protezione.

MODULO DI POLIZZA
Documento sottoscritto dalle Parti che riporta i dati anagrafici dell'Assicurato, I Moduli acquistati, le somme assicurate/massimali, il premio e la durata delle coperture assicurative.

PERTINENZE
I locali a uso civile situati all'indirizzo indicato in polizza non comunicanti con l'abitazione (es. cantine, box, soffitte), posti anche in corpi separati rispetto alla stessa, purché abbiano le caratteristiche costruttive del fabbricato. Il box può essere situato a un indirizzo diverso dall'abitazione assicurata, purché il fabbricato di cui fa parte abbia le caratteristiche costruttive richieste dalla polizza.
Migliorano l'utilizzo ed il valore dell'abitazione principale alla quale sono adibite. Le pertinenze sono censite al Catasto.

PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia come corrispettivo dei moduli acquistati.

RESIDUO
È il valore che, a seguito del sinistro, non risulta danneggiato e pertanto non deve essere conteggiato nell'indennizzo.

SCOPERTO
La parte di danno indennizzabile a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale.

SCOPPIO
L'improvvisa rottura di contenitori a causa dell'eccessiva pressione interna di fluidi. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati Scoppio.

SINISTRO
L'evento dannoso per cui è prestata la garanzia.

SOMMA ASSICURATA/MASSIMALE
La somma indicata sul Modulo di polizza o sull'Appendice contrattuale che rappresenta il limite massimo di indennizzo/risarcimento in caso di sinistro detratti eventuali sotto limiti, scoperti o franchigie.

TERREMOTO
Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento, che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile, sono attribuite a un medesimo episodio e i danni relativi sono considerati "singolo sinistro" purché avvenuti nell'annualità di polizza.

VALORE A NUOVO
Il criterio con cui, allo scopo di determinare l'indennizzo, si stimano le spese necessarie:
- per la **totale ricostruzione** del fabbricato distrutto o per il ripristino di quello danneggiato (in entrambi i casi con le caratteristiche originarie)
- per **rimpiazzare** i beni del contenuto con altri nuovi (uguali o equivalenti per utilizzo e qualità) o per riparare quelli danneggiati.

VALORE AL MOMENTO DEL SINISTRO
Il criterio con cui, ai fini della determinazione dell'indennizzo, si stima il valore deprezzato del bene, cioè tenendo conto del suo grado di vetustà, d'uso, di conservazione.

VALORE COMMERCIALE
Il valore del bene danneggiato, distrutto o sottratto secondo il comune commercio.

Allegato 1 TABELLE RIEPILOGATIVE DEI LIMITI - FRANCHIGIE

Terremoto			
Garanzie	**Descrizione Garanzie**	**Limiti di Indenizzo**	**Franchigie**
Terremoto	Terremoto	80% della somma assicurata per il contenuto per sinistro e per annualità di polizza	10% della somma assicurata per il contenuto
	Garanzie aggiuntive	▪ Demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro alla discarica più vicina, fino a raggiungere il 10% dell'indennizzo con il massimo di 10.000 euro per sinistro ▪ Pernottamento in altro alloggio fino al massimo di 5.000 euro per sinistro ▪ Rimozione, trasporto e deposito presso terzi delle cose assicurate situate nei locali danneggiati o nelle loro pertinenze fino al massimo di 5.000 euro per sinistro ▪ Le spese per il rifacimento dei documenti personali andati distrutti fino al massimo di 1.000 euro per sinistro	-

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Via San Francesco d'Assisi 10, 10122 Torino comunicazioni@pec.intesasanpaoloprotezione.com Capitale Sociale Euro 27.912.258 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Socio Unico: Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125 Appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28

Società del gruppo INTESA SANPAOLO